



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 44 del 26-05-2026

Registro generale n. 105

Oggetto: *DISCIPLINA PER L'ACCESSO ALLE SPIAGGE E LA BALNEAZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE*

IL SINDACO

VISTA la Legge regionale del 17 aprile 2014 n. 19, nel testo vigente, recante "*Norme per l'accesso alle spiagge degli animali da affezione*" e in particolare:

- *l'art. 1 comma 1, nel quale la Regione Abruzzo ha manifestato la volontà di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, "garantendo l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola";*
- *l'art. 1 comma 2, il quale dispone che "i Comuni possono individuare, entro il 30 marzo di ciascun anno, le aree in cui è vietato l'accesso agli animali di affezione quali cani e gatti, con l'obbligo di prevedere almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso di detti animali, secondo le modalità normate dalla Legge";*
- *l'art. 1 comma 3, il quale dispone che "i concessionari o i gestori comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al Comune le misure limitative all'accesso degli animali alle spiagge";*

VISTO l'art. 4, comma 5, dell'Ordinanza Balneare 2026 della Regione Abruzzo (predisposizione zone destinate all'accoglienza del cane);

DATO ATTO dell'Ordinanza Sindacale n. 40 del 7 luglio 2023, con la quale l'Amministrazione Comunale ha indicato, per meglio individuare le modalità di accesso e di balneazione degli animali d'affezione, in maniera tale da non creare situazioni in contrasto con la corretta gestione ambientale del territorio, nel rispetto delle esigenze di sanità pubblica e al fine di prevenire problematiche igienico-sanitarie conseguenti alla loro compresenza sugli arenili, le seguenti spiagge libere in cui consentire l'accesso e la balneazione degli animali d'affezione:

- spiaggia libera identificata al n. 27 della tavola 8D del vigente piano spiaggia, ubicata a sud del Torrente Borsacchio;
- area del vigente piano spiaggia, ubicata a sud del Pontile (identificata dalla tavola 8A del vigente piano spiaggia quale struttura a gestione pubblica e/o privata con possibile destinazione commerciale o turistico-ricreativa);
- spiaggia libera posta a sud dell'alaggio Comunale sito nella frazione Cologna Spiaggia, identificata al n. 30 della tavola 8E del vigente piano spiaggia;

- spiaggia libera compresa tra gli stabilimenti balneari Lido 38 e Lido Oasis, identificata al n. 19 dalla tavola 8D del vigente piano spiaggia;

PRESO ATTO che l'ordinanza emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova (Ordinanza di Sicurezza Balneare 2026), ha indicato i nuovi orari riservati alla balneazione assistita: 9,00 -19.00;

RITENUTO necessario di modificare l'ordinanza n. 40 del 5/7/2023, al fine di aggiornare gli orari riservati alla balneazione assistita e integrarla con quanto disposto dall'art. 4, comma 2, punto 5, dell'Ordinanza Balneare 2026 della Regione Abruzzo (predisposizione zone destinate all'accoglienza del cane);

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DISPONE

L'adozione delle seguenti misure valide per la stagione balneare 2026 e fino a revoca della presente ordinanza:

1. Accesso alle spiagge

1. L'accesso alle spiagge libere degli animali d'affezione è consentito esclusivamente nelle seguenti aree:

- a. spiaggia libera identificata al n. 27 della tavola 8D del vigente piano spiaggia, ubicata a sud del Torrente Borsacchio;
- b. area del vigente piano spiaggia, ubicata a sud del Pontile (identificata dalla tavola 8A del vigente piano spiaggia quale struttura a gestione pubblica e/o privata con possibile destinazione commerciale o turistico-ricreativa);
- c. spiaggia libera posta a sud dell'alaggio Comunale sito nella frazione Cologna Spiaggia, identificata al n. 30 della tavola 8E del vigente piano spiaggia;
- d. spiaggia libera compresa tra gli stabilimenti balneari Lido 38 e Lido Oasis, identificata al n. 19 dalla tavola 8D del vigente piano spiaggia;

2. In generale, sia nelle spiagge libere sopra specificate che nelle aree in concessione che accolgono gli animali:

- a) l'accesso e la permanenza sulle spiagge sono subordinati al rispetto delle normative igienico-sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni;
- b) gli animali non in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle spiagge;
- c) è vietato l'accesso degli animali di sesso femminile durante il periodo estrale;
- d) i proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative;
- e) nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento ma comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore, il quale eviterà anche che gli stessi animali arrechino disturbo alla quiete pubblica;
- f) è comunque sempre consentito l'accesso dei cani guida per le esigenze dei non vedenti, i

cani delle forze dell'ordine e, previa autorizzazione, i cani muniti di brevetto di salvataggio;

- g) per quanto attiene la Riserva Guidata del Borsacchio, è consentito l'accesso ai cani di qualsiasi razza, purché registrati all'anagrafe canina e condotti con un guinzaglio che non deve superare la lunghezza di mt 1,5. In ogni caso devono essere rispettati l'art. 69 della L.R. 6/2005 e, ai fini di maggiore tutela, le norme contenute nel Piano di Assetto Naturalistico adottato;

2. Sorveglianza, norme igieniche e balneazione degli animali d'affezione.

1. fatta salva la responsabilità di cui all'art. 2052 del Codice Civile, il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere.
2. il proprietario o il detentore rimuove immediatamente le deiezioni solide dall'arenile e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina.
3. ove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione degli animali è consentita, sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore, sempre al di fuori delle fasce orarie di balneazione come individuate dall'Autorità Marittima per la balneazione assistita (9,00 - 19,00);
4. nelle aree in concessione che accolgono gli animali, dovrà essere osservato quanto previsto dalla vigente Ordinanza Balneare 2026 all'art. 4, comma 5;
5. le spiagge libere in cui è consentito l'accesso e la balneazione degli animali sono le seguenti:
 - spiaggia libera identificata al n. 27 della tavola 8D del vigente piano spiaggia, ubicata a sud del Torrente Borsacchio;
 - area del vigente piano spiaggia, ubicata a sud del Pontile (identificata dalla tavola 8A del vigente piano spiaggia quale struttura a gestione pubblica e/o privata con possibile destinazione commerciale/turistico-ricreativa);
 - spiaggia libera posta a sud dell'alaggio Comunale sito nella frazione Cologna Spiaggia, identificata al n. 30 della tavola 8E del vigente piano spiaggia;
 - spiaggia libera compresa tra gli stabilimenti balneari Lido 38 e Lido Oasis, identificata al n. 19 dalla tavola 8D del vigente piano spiaggia;
6. è interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici e sportivi;
7. al fine di garantire l'igiene dell'animale e la sua protezione dal caldo devono essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali, osservando comunque quanto previsto dalla vigente Ordinanza Balneare 2026 all'art. 4, comma 2, punto 5);
8. sono consentite passeggiate degli animali lungo la battigia a condizione che il proprietario adotti tutte le misure (utilizzo del guinzaglio e/o museruola) idonee a prevenire pericoli per la pubblica e privata incolumità.

AVVISA

che l'inosservanza della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, ai sensi dell'articolo 1164, comma 2, del Codice della Navigazione;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza;

Il presente provvedimento revoca l'Ordinanza sindacale n. 40 del 5/7/2023;

DEMANDA

- agli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Locale, alle Forze dell'ordine e della Guardia Costiera, cui dovrà essere trasmessa la presente, il controllo e l'esecuzione della presente Ordinanza;

DISPONE

- che copia della presente Ordinanza venga notificata alla popolazione a mezzo di affissione sull'Albo pretorio on line dell'Ente, nonché trasmessa a:
- al Dirigente Settore II e al Corpo della Polizia Locale per quanto di rispettiva competenza;
- al Prefetto di Teramo;
- al Comando Carabinieri Stazione di Roseto degli Abruzzi;
- alla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, Ufficio Demanio Marittimo;
- all'Azienda Sanitaria Locale di Teramo, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica;
- all'Ufficio Locale Marittimo;
- ai Concessionari demaniali marittimi;

AVVERTE

- che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Riccardo Malatesta in qualità di Dirigente del Settore I - Ufficio Demanio Marittimo;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso il Settore I;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- il ricorso alla Prefettura di Teramo, entro 30 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza della presente;
- il ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo, entro 60 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;

IL SINDACO

Dott. Mario *NUGNES*